

Procedimento civile - azione – Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01)

Presupposti della rinuncia all'azione e della cessazione della materia del contendere - Equivalenza - Esclusione - Fattispecie. Procedimento civile - cessazione della materia del contendere In genere.

La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, sul presupposto di un "factum principis" sopravvenuto, non poteva comunque essere ritenuta equivalente alla rinuncia all'azione, in difetto di un'esplicita dichiarazione di ambo le parti attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso).

Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019 (Rv. 654975 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_306](#)